



COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Art. 1 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto delle seguenti disposizioni normative che disciplinano la materia:

- Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1999, n. 215;
- Regolamento CE n. 852/2004;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- Circolare n. 4 del 06 ottobre 2010 dell'Assessorato AA. PP. – Regione Siciliana;
- Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;

Art. 2 – Finalità

1. La programmazione comunale relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui al comma 1 dell'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è finalizzata a conformare il diritto al libero esercizio dell'attività con quello della collettività e del pubblico alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle diverse necessità ed esigenze.

2. Il presente regolamento intende sostenere lo sviluppo delle attività di somministrazione implementando l'equilibrio fra la qualità urbana e lo sviluppo socioeconomico incentivando la qualità dei servizi forniti e la specificità dei prodotti locali.

3. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove l'eliminazione del contingente numerico per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande fissando i criteri ed i requisiti necessari per tali attività a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

Art. 3 – Zonizzazione

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in riferimento ai principi ed esigenze di equilibrio urbano, il territorio comunale viene suddiviso in ambiti territoriali in relazione ai quali sono fissati i requisiti qualitativi di accesso all'attività.

2. Ai fini del presente regolamento e per le finalità indicate dall'art. 64, comma 3, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., il territorio comunale è distinto nelle seguenti zone:

A) **Zone del centro** (corrispondente alla Z.T.O. "A – Storica", come identificata e definita nello strumento urbanistico vigente);

B) **Zone esterne** (corrispondenti alle rimanenti ZZ.TT.OO., come identificate e definite nello strumento urbanistico vigente);

3. La perimetrazione delle suddette zone, sono quelle risultanti dalle tavole planimetriche del P.R.G. vigente.

4. Qualora una via delimiti il perimetro di due diverse zone, entrambi i lati della stessa sono da considerare rientranti nella zona con previsioni più restrittive.

5. Qualora un pubblico esercizio abbia accesso da diverse vie, comprese in diverse zone, si ritiene rientrante nella zona con previsioni più restrittive.

Art. 4 – Tipologia degli esercizi

1. I pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 5, Legge 287/91, sono distinti in:

a – esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b – esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);

c – esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;

d – esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 5 – Avvio degli esercizi di somministrazione

1. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed il loro trasferimento di sede nelle "Zone del centro", sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. I soggetti interessati ad avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni tipologia, o trasferirne la sede, in tali zone devono attestare:

a) il rispetto dei *requisiti* generali di cui all'art. 6;

b) il possesso delle *caratteristiche qualitative minime* di cui all'art. 7;

corredando la documentazione con apposite certificazioni rilasciate da tecnici abilitati.

2. L'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed il loro trasferimento di sede nelle "Zone esterne", sono soggetti a S.C.I.A. da presentare allo sportello per le attività produttive del Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. I soggetti interessati ad avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande di ogni tipologia, o trasferirne la sede, in tali zone devono attestare il rispetto dei *requisiti* generali (art. 6), corredando la documentazione con apposite certificazioni rilasciate da tecnici abilitati.

3. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi, sono soggetti a S.C.I.A. da presentare allo sportello per le attività produttive del Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

4. È subordinata alla S.C.I.A., anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 7 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazioni del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati».

5. Le autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, relative al possesso dei requisiti soggettivi e gestionali sono soggetti a verifica d'ufficio, i requisiti gestionali saranno verificati al momento di inizio dell'attività.

6. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, L'Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che all'accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 6 – Requisiti per l’insediamento degli esercizi di somministrazione

1. I locali che dovranno ospitare delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Monforte San Giorgio dovranno essere dotati dei seguenti requisiti:

- a – piena disponibilità dimostrata con idoneo titolo (proprietà, comodato o contratto di locazione registrato a norma di legge);
- b – conformità urbanistica ed agibilità;
- c – idoneità *igienico-sanitaria* e conformità con le norme sulla sicurezza alimentare;
- d – conformità *di impatto acustico* e, per le attività previste dalla L. 447/95 e D.P.C.M. 215/99, certificazione delle opere di insonorizzazione dei locali rilasciata da tecnico abilitato;
- e – *visitabilità* ai sensi del D.M. 236/89;
- f – conformità di *prevenzione incendi* ai sensi del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. per le attività soggette;
- g – *sorvegliabilità* secondo quanto previsto dal D.M. 564/1992 “Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”;
- h – dotazione dell’attrezzatura necessaria alla raccolta differenziata ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti;
- i – disponibilità di *parcheggi* su area privata, come specificato nell’art. 8.

2. I *requisiti generali* di cui al precedente comma 1. devono essere rispettati e mantenuti anche in caso di sub-ingresso, modifica strutturale interna dei locali o modifica/aggiunta di nuova tipologia di somministrazione.

3. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non può essere comunque esercitata in assenza dei requisiti di accesso (moralì e professionali) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Art. 7 – Caratteristiche qualitative minime

1. I locali nelle “*Zone del centro*”, che dovranno ospitare delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere dotati, altresì, delle seguenti caratteristiche:

- a – superficie fruibile¹ non superiore a mq. 100.
- b – impianti, compresi gli eventuali apparecchi di climatizzazione, privi di unità esterne;
- c – efficaci misure di insonorizzazione, indipendentemente dalla tipologia di esercizio da ospitare;
- d – accesso assistito ai diversamente abili;
- e – immagine esterna di decoro urbano (relativa ad infissi, vetrine, insegne e segnaletica), compatibile con le norme urbanistiche ed i vigenti regolamenti.

¹ Per “superficie fruibile” si intende lo spazio destinato alla clientela compresa l’area destinata all’intrattenimento, l’area nella quale sono allocati apparecchi da gioco, l’area destinata agli arredi ed alle apparecchiature funzionali alla somministrazione, ad esclusione dei magazzini, depositi, laboratori, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti.

Art. 8 – Parcheggi pertinenziali

1. Per “parcheggio pertinenziale” s'intende l'area privata o costruzione, o porzioni di esse, adibiti a parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale, in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 e s.m.i. ed agli standard per insediamenti residenziali di cui al D.M. n. 1444 del 1 aprile 1968 nei casi previsti. Le caratteristiche degli stessi e la superficie convenzionale di un posto auto, sono conformate a quelle indicate dall'art. 16, DPRS 165/2000.

2. Ogni esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di nuova apertura dovrà garantire la dotazione minima di parcheggi pertinenziali nella misura non inferiore a quella prevista dall'art. 16, DPRS 165/2000 per le diverse tipologie di esercizi commerciali operanti nel settore alimentare o misto. A tal fine la “superficie fruibile” del pubblico esercizio sarà assimilata alla “superficie di vendita” come definita dall'art. 3 comma 6 del DPRS 165/2000.

3. Le dotazioni di parcheggio pertinenziale indicate ai precedenti comma sono derogabili solo nei seguenti casi:

a. Nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 13, D.P.R.S. 165/2000, qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri.

b. Nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti pubblici esercizi di modesta entità (superficie max mq. 100), entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie fruibile precedentemente autorizzata.

c. Nei casi in cui nuovi pubblici esercizi di modesta entità siano previsti in edifici ubicati nelle zone omogenee “A” e “B” del vigente P.R.G., ancorché sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso, sia dimostrata l'impossibilità di soddisfare il fabbisogno di parcheggio pertinenziale esclusivo (anche attraverso l'eventuale stipula di convenzioni di durata pluriennale con idonee strutture già operanti in zona), oppure l'inaccessibilità-preclusione definitiva dell'area al traffico veicolare.

d. Nei casi di cui al successivo art. 10 comma 2 (esercizio attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale su aree pubbliche del territorio comunale).

4. Nei casi del punto 3, lettere a) e c), è richiesta la monetizzazione totale delle dotazioni. A tal fine, l'onere dovuto per posto auto, commisurato al costo di realizzazione di un posto auto in un parcheggio a raso, sarà fissato dall'Amministrazione e sottoposto ad aggiornamento automatico triennale, in base al 100% dell'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita.

5. Alla determinazione degli oneri di monetizzazione concorrerà la superficie di cui al precedente comma 2. Nel caso di pubblici esercizi di modesta entità, con volumetria commerciale non sufficiente a raggiungere una superficie di parcheggio pertinenziale pari o superiore a mq. 25,00, si assumerà ai fini della determinazione dell'onere di monetizzazione dovuto il costo di un posto auto.

6. Le dotazioni previste dal precedente comma 2 non sono comunque derogabili nel caso di nuove attività proposte su edifici derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione.

Art. 9 – Attività di somministrazione non soggette ai criteri di programmazione

1. L'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 7 dell'articolo 64 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non è soggetta ai criteri programmazione stabiliti dal presente regolamento, per dette attività è necessario che i locali abbiano la destinazione

d'uso e le caratteristiche funzionali ed igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia per il tipo di attività.

Art. 10 – Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale nelle zone individuate ai sensi dell'art. 64, comma 3, Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il rilascio di autorizzazioni di cui al precedente comma da esercitare in chioschi o gazebo su aree pubbliche del territorio comunale è soggetto altresì alle disposizioni delle norme di urbanistica commerciale e dei regolamenti vigenti.

Art. 11 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone nelle quali si possano riconoscere finalità non meramente commerciali, anche per la partecipazione di soggetti istituzionali o comunque generalmente riconosciuti come portatori di interessi collettivi, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande della durata massima di trenta giorni, in deroga alla programmazione comunale in materia.

2. Le autorizzazioni temporanee sono valide per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni devono essere rilasciate al soggetto che esercita direttamente la somministrazione, che deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali (di cui all'art. 4 della L.R. n. 29/2007).

3. Lo svolgimento in forma temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non richiede il possesso dei requisiti professionali; per manifestazioni a carattere benefico si intendono quelle organizzate direttamente da associazioni od enti privi di scopo di lucro con specifiche finalità sociali ed i cui proventi siano interamente destinati alla finalità dichiarata.

Art. 12 – Attività di somministrazione esistenti

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che alla data di approvazione del presente regolamento sono presenti nelle "Zone del centro", mantengono l'attività anche se non rispettano le *caratteristiche qualitative minime* di cui all'art. 7.

2. Gli stessi sono obbligati ad adeguarsi qualora pongono in essere lavori edilizi interni al locale di adeguamento, di ampliamento o riduzione della superficie dell'attività di somministrazione.

Art. 13 – Orario di esercizio

1. L'orario di esercizio per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m. ed i. e nelle more della adozione di diversa specifica disciplina regionale, è liberamente determinato dal gestore dell'esercizio.

Art. 14 – Norme procedurali

1. Le domande di autorizzazioni comunali per l'apertura al pubblico di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle "Zone del centro", devono essere redatte sull'apposita

modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Monforte S. Giorgio e devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo.

2. L'ordine cronologico di presentazione, quale risulta dalla registrazione di protocollo, costituisce criterio di priorità per l'accoglimento, qualora la domanda sia completa.

Art. 15 – Vigilanza e controllo

1. La verifica sulla sussistenza dei requisiti qualitativi dichiarati è effettuato, al momento dell'inizio attività, dagli uffici comunali preposti al controllo.

2. Ai fini della verifica dei requisiti, il Comune potrà richiedere, anche, la presentazione di certificazioni o copie di documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e/o gestionali.

Art. 16 – Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. – Legge 30 luglio 2010, n. 122), ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio (comma 9 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010).

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, e resta in vigore fino ad eventuali successive modifiche o abrogazioni.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale che sia in contrasto con lo stesso.